



Council of the
European Union

152071/EU XXV.GP
Eingelangt am 28/07/17

Brussels, 26 July 2017
(OR. en, it)

11518/17

Interinstitutional File:
2017/0147 (NLE)

PECHE 303
INST 318
PARLNAT 212

COVER NOTE

From:	The Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	24 July 2017
To:	The President of the Council of the European Union
No. prev. doc.:	11090/17 - COM(2017) 356 final
Subject:	Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2017/127 as regards certain fishing opportunities [11090/17 - COM (2017) 356 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality*

Delegations will find enclosed the Opinion of the Italian Chamber of Deputies on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality on the Proposal mentioned above.

* Translations of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170356.do>



Camera dei Deputati

La Presidenza



CAMERA DEI DEPUTATI

PARTENZA 21 Luglio 2017

Prot: 2017/0015052/GEN/TN

Gentile Presidente,

desidero informarla che, in data 20 luglio 2017, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati ha approvato un documento – che Le trasmetto in allegato – concernente la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final).

Con i migliori saluti

Juri RATAS
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi 175
B – 1048 BRUXELLES



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminata la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356;

preso atto che tale proposta, al punto n. 2 dell'allegato, ripartisce tra i sette Stati membri interessati alla pesca del pesce spada del Mediterraneo la relativa quota di pesca assegnata all'Unione europea in sede ICCAT, a tal fine sostituendo la tabella contenuta nell'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127;

osservato che la tabella introdotta è redatta tenendo conto delle catture storiche effettuate dai predetti Stati membri nel periodo di riferimento 2012-2015, e che tale periodo di riferimento – come riporta la relazione di accompagnamento – è “ritenuto affidabile” dalla Commissione europea;

ricordato in proposito che, al 20° meeting dell'ICCAT, tenutosi a Faro in Portogallo dal 14 al 21 novembre 2016, è stata adottata la raccomandazione 16-05 per «l'istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo» e che tale piano introduce un Tac (totale ammissibile di cattura) a partire dall'anno 2017;

rammentato altresì che nella successiva riunione del 20-22 febbraio 2017 del Gruppo di lavoro intermedio ICCAT, le Parti Contraenti hanno adottato lo schema di ripartizione del TAC assumendo, quale base di calcolo, la media dei livelli di cattura maturati per il periodo 2010-2014;

preso atto dunque che, in sede ICCAT, è stata ritenuta valida la serie storica, basata sui dati di cattura del periodo 2010-2014;

rammentato che la decisione della Commissione europea di applicare, a livello europeo, una base di calcolo tale da escludere le annualità 2010-2011, considerando il solo periodo 2012-2015 fa seguito ad una proposta in tal senso avanzata dal Governo spagnolo, nell'ambito di un incontro tecnico svoltosi il 21 marzo 2017;

ricordato altresì che la proposta spagnola si basava sull'assunto che, nel biennio 2010-2011, le statistiche fossero viziate dalle pratiche illegali di pesca con le reti derivanti;

ritenuto che tale assunto è del tutto privo di attendibilità, in quanto tutti i dati di cattura trasmessi in quegli anni ai vari organismi internazionali (Commissione europea, Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo-CGPM e convenzione internazionale per la protezione dei tonni nel Mediterraneo-ICCAT e altri) non sono mai stati oggetto di contestazione e ad oggi non è stata avviata in proposito nessuna procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti degli Stati membri;



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

rilevato che il riferimento alla serie storica 2012-2015 – di cui alla proposta di regolamento all'esame - determina l'assegnazione al nostro Paese di una quota di cattura più bassa di quella risultante dalla serie storica 2010-2014 adottata dall'ICCAT;

auspicato pertanto che il Governo italiano si adoperi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, si pervenga ad una revisione dei criteri di riparto delle quote del pesce spada che rispetti la serie storica (2010-2014) adottata dall'ICCAT,

esprime una valutazione estremamente negativa sulla proposta di regolamento in titolo, con specifico riferimento alla tabella contenuta al punto 2 dell'allegato che sostituisce la tabella contenuta nell'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127, evidenziando la necessità che la suddetta tabella sia interamente rivista al fine di ripartire la quota di cattura del pesce spada tenendo conto della serie storica basata sui dati di cattura del periodo 2010-2014, ritenuta valida dall'ICCAT in sede di ripartizione del totale ammissibile di cattura del pesce spada e posta alla base dell'accordo di Madrid del 20-22 febbraio 2017 sulla ripartizione del contingente per il 2017.